

Civile Ord. Sez. 3 Num. 10821 Anno 2026
Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
Relatore: CRICENTI GIUSEPPE
Data pubblicazione: 23/04/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20979/2023 R.G. proposto da:

Camiciola Massimo, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Camiciola
-ricorrente-

contro

Purple Spv Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Fioretti

-controricorrente-

nonché contro

Nuova Banca dell'Etruria E Del Lazio S.p.a. in persona del legale
rappresentante pro tempore

-intimato-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1275/2023
depositata il 7/09/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dal Consigliere Giuseppe Cricenti.

FATTI DI CAUSA

1.- La signora Vittoria Michelini (dante causa del ricorrente) ha rilasciato una fideiussione omnibus il 7 agosto 2009 a garanzia delle obbligazioni della società Villa Buonaccorsi s.r.l. verso la società Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A.

Atteso lo stato di insolvenza della debitrice principale, la banca ha dapprima comunicato recesso, e, in seguito, ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della garante.

Il signor Massimo Camiciola è subentrato alla Michelini in qualità di erede, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo.

2.- Il Tribunale di Ancona ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo, qualificando il contratto come contratto autonomo di garanzia anziché come fideiussione, e ha ritenuto nel caso inapplicabile l'art. 1957 c.c. in quanto espressamente derogato.

2.1.- Successivamente la Corte di Appello di Ancona ha confermato integralmente la sentenza di primo grado.

3.- Avverso la suindicata pronuncia della corte di merito il Camiciola propone ora ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società Purple SPV srl, cessionaria dei crediti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dei criteri di interpretazione del contratto (artt. 1362-1371 c.c.) e vizio di motivazione (art. 132 c.p.c.).

Si duole che la corte di merito abbia qualificato il contratto de quo come autonomo di garanzia anziché fideiussione erroneamente interpretando, in particolare:

a) la clausola relativa al "pagamento a semplice richiesta scritta", avendo equiparato tale espressione a quella di "pagamento a prima richiesta", senza tener conto che si tratta di formulazioni diverse con significati giuridici distinti, e che la clausola "a semplice richiesta" è tipica di ogni fideiussione, non legittimando di per sé la configurazione del in termini di contratto autonomo di garanzia, essendo al riguardo necessaria anche l'espressione "a prima richiesta";

b) la clausola relativa alla "rinuncia ad opporre eccezioni" (*"Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore"*), avendo considerato di tale clausola omesso di considerare la parte finale, che ne circoscrive l'ambito.

Lamenta che la rinuncia è limitata al solo profilo temporale del recesso, non costituendo una rinuncia generale alle eccezioni ex art. 1945 c.c.

Lamenta che la corte di merito non ha dato alcun conto di questa sua diversa qualificazione del contratto (rispetto alla volontà delle parti) la censura per motivazione apparente o incomprensibile che si converte nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in quanto integra vizio di nullità della sentenza la motivazione che non renda percepibili le ragioni della decisione perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito.

1.1- Il motivo è infondato.

Non è chiaro perché la clausola che prevede il pagamento <<a prima richiesta>> debba essere significativamente diversa da quella che prevede invece il pagamento a <<semplice richiesta>>; e perché la prima debba indicare un contratto totalmente diverso dalla seconda.

In realtà, anche la clausola che prevede il pagamento a <<semplice richiesta>> è significativa di un contratto autonomo: *<<La fattispecie negoziale atipica della garanzia a prima richiesta ricorre ogni qual volta, mediante l'inserimento della clausola "a semplice richiesta" o " senza*

eccezioni", sia espressamente derogato l'art. 1945 cod. civ., e venga meno l'accessorietà propria della fideiussione, in modo che risulti, dall'interpretazione del contratto, preclusa al garante l'opponibilità delle eccezioni spettanti al debitore principale nei confronti del creditore garantito>> (Cass. 11890/ 2008; Cass. 5044/ 2009).

Il ricorrente non chiarisce invero le ragioni per le quali la differente espressione evocata sia decisiva per la configurabilità di un diverso tipo contrattuale, laddove giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità è la presenza congiunta di quelle due clausole (il pagamento a semplice o prima richiesta, da un lato, e la rinuncia alle eccezioni dall'altro) ad essere ravvisata indice della autonomia della garanzia rispetto al rapporto principale (Cass. 15108/2013; Cass. 27619/2020).

Né rileva la circostanza che il fideiussore ha rinunciato ad eccepire le eccezioni solo se formulate in un certo momento, sia perché si tratta pur sempre di una rinuncia, sia perché ai fini della qualificazione del contratto come autonomo è sufficiente la clausola del pagamento a prima richiesta o a semplice richiesta, anche se non vi sia rinuncia espressa alle eccezioni (Cass. sez. un. 3947/2010).

1.2.- Ciò detto, non si può però ritenere che la decisione impugnata abbia immotivatamente qualificato il contratto come autonomo, senza dare conto delle ragioni di tale qualificazione, posto che esse stanno, per l'appunto, nel riferimento a quelle clausole ed all'orientamento che le ritiene indicative della autonomia della garanzia.

2.-Con il secondo motivo il ricorrente denuncia testualmente << Violazione di legge art. 360 cpc n. 3 – Violazione sent. Cass. 29810/17 – Cass. Sezioni Unite n. 41994 del 31/12/21 – Clausola 2-6-8 Abi>>.

Il ricorrente richiama la sentenza Cass. n. 29810/2017, secondo cui sono nulle le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie (c.d. fideiussioni omnibus) conformi allo schema di contratto predisposto dall'ABI.

Il ricorrente evidenzia che tutte e tre le clausole anticoncorrenziali sono trascritte tali e quali nella fideiussione omnibus sottoscritta dalla Michelini, in particolare la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. è riportata in maniera del tutto identica all'art. 6.

Inoltre, secondo il ricorrente, la decisione impugnata ha ritenuto che la nullità dovesse essere provata dall'opponente mediante produzione di una serie di moduli riguardanti contratti similari praticati da altre banche, per dimostrare l'applicazione uniforme dello schema. Il ricorrente contesta tale impostazione, sostenendo che la presenza testuale delle clausole censurate è sufficiente a determinare la nullità.

2.1.- Il motivo è infondato.

La tesi del ricorrente è che il semplice inserimento nel singolo contratto di quelle clausole rende il contratto stesso nullo.

E' invece principio di diritto, applicato alla corte di merito nell'impugnata sentenza (v. in particolare pp. 7-8 sulla mancata produzione del provvedimento amministrativo), che <<*La nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI*>> (Cass. 1851/ 2025).

Le circostanze fattuali, che indicano la nullità, devono essere allegate, o comunque risultare agli atti.

Tra queste va ricompreso anche il provvedimento dell'autorità garante, che avendo natura amministrativa e non normativa <<*osta all'applicabilità del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c., poiché quest'ultima disposizione non comprende gli atti amministrativi tra le fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della produzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile di equipollenti*>> (Cass. 7387/ 2025).

Né il provvedimento in argomento rientra d'altro canto nel "fatto notorio" (Cass. 863/ 2025).

A tale stregua, la parte non può limitarsi ad allegare che le clausole contenute nel contratto corrispondono più o meno a quelle predisposte dall'ABI e, a suo tempo, dichiarate illegittime dal provvedimento della Banca d'Italia, e ciò anche se, trattandosi di nullità, essa può essere rilevata d'ufficio, ma è tenuto a produrre il provvedimento *de quo*.

3.-Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli articoli 1957, 1372 c.c., 1322 c.c. e 115 c.p.c.

Si duole che, dopo aver qualificato il contratto come autonomo di garanzia, la corte di merito abbia ritenuto inapplicabile l'art. 1957 c.c., in quanto espressamente derogato dalla clausola n. 6.

Lamenta che clausola, una volta dichiarata nulla per violazione delle norme antitrust, non può essere utilizzata per escludere l'applicazione dell'art. 1957 c.c., in quanto il principio "*quod nullum est, nullum producit effectum*" impedisce che una clausola nulla produca effetti giuridici, sicché erroneamente la corte di merito ha considerato le clausole 2-6-8, dichiarate nulle dalla Banca d'Italia e dalla Suprema Corte, ai fini della ravvisata l'inapplicabilità dell'art. 1957 c.c.

Inoltre, la decisione impugnata è incorsa in violazione dell'art. 1322 c.c.: la previsione dell'art. 1957 c.c. era contenuta nel contratto originario e, in quanto frutto dell'autonomia negoziale, non poteva essere eliminata unilateralmente. La norma trova la sua legittimità nella scelta libera delle parti.

Ed ancora, la decisione impugnata è resa in violazione dell'art. 1372 c.c.: Il contratto ha forza di legge tra le parti e la clausola sull'applicabilità dell'art. 1957 c.c. vincolava entrambe.

Infine, la decisione impugnata avrebbe disatteso l'orientamento giurisprudenziale corrente: il ricorrente richiama la Cass. n. 5518/2020, secondo cui l'art. 1957 c.c. trova applicazione sia alla fideiussione che al

contratto autonomo di garanzia, salvo espressa deroga valida, e secondo cui *"la deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita neppure dove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di 'pagamento a prima richiesta', o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente"*.

3.1.- Il motivo è inammissibile.

La decisione impugnata contiene due *rationes*.

La prima è quella impugnata, l'altra è la seguente: *<<L'eccezione è infondata anche sotto un ulteriore aspetto: in presenza di clausola comportante la rinuncia preventiva del fideiussore al regime decadenziale predetto, nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dal menzionato art. 1957 c.c.>>* (p.8).

Orbene quest'ultima *ratio* risulta non (quantomeno idoneamente) impugnata.

4.- Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione degli articoli 117 TUB e 112, 115 c.p.c.

Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che la fideiussione è nulla per violazione dell'art. 117 del Testo Unico Bancario sotto quattro profili distinti:

a) perché la banca è venuta meno all'obbligo di informazione, non avendo fornito al fideiussore le informazioni periodiche sull'andamento del rapporto garantito, come richiesto dall'art. 117 TUB., essenziale per consentire al garante di valutare l'evoluzione del rischio assunto;

b) per effetto della inefficacia della dichiarazione di aumento della garanzia: l'incremento della garanzia non è stato preceduto da una rinnovata contrattazione con il fideiussore, in violazione dei principi di trasparenza bancaria;

c) in quanto la nullità deriverebbe dalla inefficacia per omessa individuazione delle obbligazioni future, e non risultano invero specificate le obbligazioni future coperte dalla fideiussione, in violazione dei principi di trasparenza bancaria e determinatezza dell'oggetto;

d) per l'omessa indicazione delle condizioni: il tasso del 12,40% annuo applicato al finanziamento non era indicato nel contratto fideiussorio, rendendo il contratto nullo per indeterminatezza. Il ricorrente evidenzia che tale tasso era spropositato rispetto al costo del denaro nel periodo e insostenibile per qualsiasi operazione immobiliare.

Lamenta che la corte di merito ha erroneamente respinto tutte le eccezioni ritenendo che, trattandosi di contratto autonomo di garanzia, fossero precluse le eccezioni relative al rapporto garantito. Il ricorrente contesta tale impostazione, evidenziando che le eccezioni riguardavano la validità del contratto di garanzia stesso, non il rapporto sottostante.

4.1.- Il motivo è inammissibile.

Risulta dal ricorrente non (quantomeno idoneamente) censurata la *ratio decidendi*.

Nell'impugnata sentenza viene dalla corte di merito presupposto che il garante potesse opporre al creditore beneficiario le eccezioni relative al rapporto sottostante, ma dopo aver qualificato il contratto come di garanzia autonoma la corte di merito ha invero escluso tale opponibilità.

Il ricorrente ribadisce la nullità del contratto sottostante, per una serie di clausole contrarie a norme imperative.

Come correttamente posto in rilievo dal giudice di merito (p.9), nella specie la controversia attiene al contratto di garanzia, non già a quello sottostante e dunque dell'obbligo di pagare a prima richiesta, in ordine al quale non

rileva l'eventuale nullità di alcune clausole del contratto sottostante, da farsi se del caso valere dal debitore principale, e non già dal garante autonomo. Tale *ratio decidendi* non è idoneamente censurata, risultando dal ricorrente inammissibilmente contrastata con la mera apodittica riproposizione della propria tesi difensiva.

5.- Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 1956 c.c. Il fideiussore doveva essere liberato ai sensi dell'art. 1956 c.c. perché la banca ha concesso credito alla società Villa Buonaccorsi s.r.l. pur conoscendo le sue gravi difficoltà economiche, senza richiedere la speciale autorizzazione della garante.

La corte di merito ha respinto l'eccezione sul presupposto che la Sig.ra Michellini era socia al 12,50% della società, e che quindi la conoscenza delle difficoltà economiche era comune.

A tale *ratio* il ricorrente obietta che l'art. 1956 c.c. mira proprio a evitare che la banca conceda credito confidando nella solvibilità del fideiussore anziché del debitore. La norma tutela il garante dall'aggravamento del rischio. Lo scopo della norma è quello di evitare che la banca possa concedere credito confidando non sulla solvibilità del debitore principale, ma del garante.

E, quanto al fatto che il fideiussore era socio, osserva che la giurisprudenza esclude l'applicazione dell'art. 1956 c.c. solo per il socio "sovrano" che abbia l'amministrazione della società e cita al riguardo Cass. n. 3385/1989 secondo cui *"l'efficacia di tale patto in deroga va subordinata alla sua riferibilità alle operazioni correlate ad una determinata attività esercitata dal sovvenuto, nonché all'esistenza di un interesse del fideiussore all'erogazione, giustificativo dell'accollo dei rischi inerenti al controllo di quelle condizioni del debitore (ad esempio, trattandosi di amministratore o socio sovrano di società)"*.

Inoltre, osserva il ricorrente che, nella fattispecie concreta, la Michellini non era amministratrice, in quanto aveva ceduto la partecipazione nel 2012.

Svolgeva all'epoca il ruolo di Preside del Liceo Classico G. Leopardi di Recanati e la società era amministrata da due amministratori con ordinaria e straordinaria amministrazione. Né aveva alcun ruolo gestionale o di ingerenza nelle decisioni.

Quanto alla consapevolezza della difficoltà economica, osserva il ricorrente che la banca aveva l'obbligo di informare il fideiussore del peggioramento patrimoniale. Il ricorrente cita l'orientamento di questa Corte secondo cui (Cass. n. 11979/2013) *"integrano violazione dei principi di correttezza e buona fede, a titolo esemplificativo, la concessione di nuovo credito nonostante il peggioramento delle condizioni del debitore principale ovvero l'agire della banca nella consapevolezza di una situazione di vera e propria insolvenza del debitore, senza la dovuta attenzione all'interesse del fideiussore"*.

5.1.- Il motivo è infondato.

Esso postula una distinzione tra socio ed amministratore, nel senso che se il secondo è tenuto a conoscere lo stato di difficoltà della società, e dunque non è necessario che la banca finanziatrice lo informi o, meglio, che chieda l'autorizzazione prima di erogare altro credito, invece il primo dei due (socio) è fuori da tale previsione: si presume non sappia dello stato della società, e dunque è liberato dalla sua obbligazione di garanzia se il finanziatore, senza avvisarlo, continua a fare credito al debitore principale, ossia alla società.

Questo principio è smentito dal fatto dalla seguente massima: << *Nella fideiussione per obbligazione futura, in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo la stipulazione del contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea (quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta*

possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo "sostitutivo" di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice>> (Cass. 16822/ 2024)

6.- Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.

Si duole che la corte d'appello abbia contraddittoriamente compensato le spese di lite riconoscendo l'oscillazione giurisprudenziale sulla materia e quindi disposto il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante. Lamenta che l'oscillazione giurisprudenziale che giustifica la compensazione delle spese dovrebbe valere anche per il contributo unificato, non essendo coerente riconoscere l'incertezza del diritto per le spese e poi sanzionare la parte con il raddoppio del contributo.

Se la corte di merito ha ritenuto sussistente un'oscillazione giurisprudenziale tale da giustificare la compensazione delle spese, avrebbe dovuto altresì escludere il raddoppio del contributo unificato.

6.1.- Il motivo è infondato.

Il rimborso del contributo unificato, o meglio, il pagamento del doppio in caso di infondatezza o inammissibilità dell'appello (come nel caso) non segue la regola delle spese di giudizio, non è a queste ultime assimilabile e dunque non è suscettibile di compensazione per gravi motivi o per altre ragioni.

All'inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 9.200,00 (di cui euro 9.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/3/2026

Il Presidente
Luigi Alessandro Scarano